



## COMUNE DI CALCI

### PROVINCIA DI PISA

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **176** del 22/11/2018

**OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. nr. 175 del 19/08/2016, come modificato dal D.Lgs. n.100 del 16/06/2017**

L'anno duemiladiciotto, addì ventidue del mese di Novembre alle ore 14:30, presso il Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del predente punto all'ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:

Cognome Nome	Carica	Presenti	Assenti
GHIMENTI MASSIMILIANO	SINDACO	X	
RICOTTA VALENTINA	ASSESSORE	X	
LUPETTI ANNA	ASSESSORE	X	
SANDRONI GIOVANNI	ASSESSORE	X	
TORDELLA STEFANO	ASSESSORE		X
<b>Presenti - Assenti</b>		<b>4</b>	<b>1</b>

Presiede la Seduta Il Sindaco Massimiliano Ghimenti

Assiste alla Seduta Il Vicesegretario Dott.ssa Ilaria Orsucci

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ha previsto (art. 4, comma 1) che le Pubbliche Amministrazioni non possano, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- il medesimo articolo (art. 4, comma 2) ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni possano acquisire o mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Nel successivo art. 20 del medesimo decreto legislativo, è previsto che entro il 31 dicembre le Pubbliche Amministrazioni provvedano a effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate o fatte oggetto di altre misure di razionalizzazione poiché ricadenti anche soltanto in una delle seguenti condizioni :

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

La ricognizione è atto obbligatorio e deve essere successivamente *«comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»*, cioè al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni *«alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15»*.

La mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'impossibilità per il socio di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi il potere di alienare la partecipazione, nonché gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti – la liquidazione della società medesima secondo la procedura prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile;

Considerato che:

- con la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR resa nell'adunanza del 19 luglio 2017, sono state dettate le linee guida per la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 ed è stato altresì approvato un modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti;
- il D.Lgs. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli "organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili" (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;

Tali società rispettano i requisiti previsti agli artt. 4 e 20 del D.Lgs. 175/2016, per cui si ritiene di mantenerle senza interventi di razionalizzazione.

Vista la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR resa nell'adunanza del 19 luglio 2017, con la quale sono state dettate le linee guida per la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 ed è stato altresì approvato un modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti;

Dato atto che il piano in oggetto costituisce aggiornamento di quello approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 28/09/2017 ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. nr. 175 del 19/08/2016, come modificato dal D.Lgs. n.100 del 16/06/2017;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi;

## **DELIBERA**

- I.** Di approvare la proposta di deliberazione relativa allo schema di ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Calci alla data del 31 dicembre 2017 ed il relativo piano di razionalizzazione contenuti nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conforme al modello standard approvato dalla deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, da trasmettere al Consiglio Comunale per la sua approvazione.

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto

Il Sindaco  
Massimiliano Ghimenti

Il Vicesegretario  
Dott.ssa Ilaria Orsucci